

Rep. n.

Prot. Gen.

**COMUNE DI MANTOVA CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO
L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL MAESTRO ENNIO
MORRICONE IN DATA 28 GIUGNO 2019 E DEL FIORELLO SHOW IN
DATA 26 GIUGNO 2019
CIG 780400764D.**

Con questa scrittura privata, tra:

TRA

IL COMUNE DI MANTOVA (d'ora innanzi anche Ente), con sede legale in Mantova Via Roma n. 39, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00189800204, nella persona della Dirigente del Settore Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città Dr.ssa Annamaria Sposito, in possesso di firma digitale valida e non revocata, che interviene in questo atto per dare esecuzione alla determina dirigenziale n. _____ del ;

E

LA SOCIETA' "Shining Production srl" (d'ora innanzi anche Shining Production), con sede a Trezzo Sull'Adda (MI) - via Mazzini n. 58 -, CF e P. IVA 03709630960, in persona del legale rappresentante Fulvio De Rosa, nato a Milano il 07.10.1975, domiciliato, per la carica, in Trezzo sull'Adda (MI) - Via Mazzini nr. 58, presso la sede legale della Società, Codice Fiscale 03709630960, in possesso di firma digitale valida e non revocata;

Art. 1 Oggetto del contratto

1. La società Shining Production srl, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad organizzare, a Mantova nel cortile dell'Esedra di Palazzo Te, il 28 giugno 2019, il concerto dell'ultimo tour del maestro Ennio Morricone "60 Years of Music" World Tour; concerto per il quale la società Shining ha l'esclusiva per Mantova e Provincia.
2. In particolare, il Maestro dirigerà personalmente l'orchestra e il coro. Il concerto, con ingresso a pagamento si terrà il giorno 28 giugno.
3. Shining Production, pertanto, si impegna ad attrezzare a sua cura e spese il cortile dell'Esedra, ed utilizzare gli spazi di Palazzo Te sulla base di un progetto tecnico-artistico che dovrà essere approvato dal Comune di Mantova, e, quindi, ottenere l'agibilità e licenza di pubblica sicurezza nel rispetto delle condizioni poste dalle Commissioni di Pubblico Spettacolo competenti.
4. La società Shining Production organizzerà inoltre nel Cortile dell'Esedra già debitamente allestito, il 26 giugno 2019, il Fiorello Show, con lo showman Fiorello, per il quale la società Shining ha l'esclusiva per Mantova e Provincia, occupandosi di tutti gli aspetti artistici ed organizzativi, senza alcun onere o costo da parte del Comune di Mantova.
5. La società Shining Production è tenuta a chiedere il rilascio della licenza di agibilità e di pubblico spettacolo agli Enti competenti per entrambi i predetti eventi del 26 e 28 giugno 2019.

Art. 2. Durata del contratto e obbligo di riduzione in pristino

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n.

Prot. Gen.

1. Il presente contratto ha efficacia dalla sua sottoscrizione e terminerà al completo disallestimento delle strutture e ripristino del cortile dell'Esedra e degli spazi di Palazzo Te utilizzati. L'allestimento del Cortile è previsto a partire dal 19 giugno, mentre il disallestimento e la rimessa in pristino degli spazi sono previsti non oltre il 2 luglio 2019. Resta inteso che, una volta trascorso tale termine, resteranno comunque impregiudicati i reciproci diritti e doveri nascenti dal presente accordo sino al loro completo adempimento.

2. A garanzia della esatta esecuzione dell'obbligo di disallestimento delle strutture nel cortile dell'Esedra e del ripristino del medesimo cortile, oltre al ripristino nelle condizioni di cui alla consegna degli spazi, puliti e liberi da ingombri, la società Shining Production srl consegna al Comune di Mantova, che a mezzo del suo legale rappresentante ne accusa ricevuta, garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, nr.rilasciata da....., agenzia di..... in data, dell'importo di € 20.000,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, la predetta garanzia prevede:

- il pagamento delle somme dovute da parte del Garante a semplice richiesta scritta dell'Ente Garantito entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta;
- la rinuncia da parte del Garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (Contraente), di cui all'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia del Garante all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c..

Art. 3. Ulteriori obblighi della società Shining Production srl

1. La società Shining Production srl si obbliga ad effettuare la promozione a livello comunale e sovracomunale del concerto del Maestro Ennio Morricone, con indicazione che l'evento è organizzato per conto del Comune di Mantova, nonché quella del Fiorello Show; la promozione verrà svolta tramite la carta stampata, il sito internet e le pagine social delle società Shining Production, che è tenuta a consegnare al Comune di Mantova, affinché controlli e verifichi, le copie del materiale promozionale, cartaceo, informatico e multimediale che testimonino la promozione svolta e i contenuti delle immagini utilizzate.

2. Shining Production srl, inoltre, si impegna a:

- occuparsi delle pratiche relative alle autorizzazioni necessarie e per l'ottenimento dell'agibilità dell'area e delle licenze di pubblica sicurezza;
- allestire il Cortile dell'Esedra di Palazzo Te sulla base di un progetto tecnico che deve essere preventivamente approvato dal Comune di Mantova e nel rispetto delle condizioni poste dalla Commissione di Pubblico Spettacolo competente;
- coordinare l'allestimento tecnico da parte di personale specializzato, verificando che tutte le attrezzature siano conformi alle norme di sicurezza

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n.

Prot. Gen.

vigenti in materia e sia garantito il rispetto della normativa relativa alla qualità;

- garantire, per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, la presenza durante tutta la manifestazione di idoneo personale formato;
- custodire e vigilare gli allestimenti e gli spazi del Palazzo attraverso un idoneo servizio di custodia;
- rispettare, nei confronti del personale utilizzato, tutti gli obblighi e le disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro, o comunque delle disposizioni normative in materia di assicurazioni, previdenza, e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere;

3. Per quanto riguarda i concerti Shining Production si obbliga altresì a:

- rispettare le condizioni poste dal Comune di Mantova e dalla Commissione di Pubblico Spettacolo competente;
- allestire il Cortile dell'Esedra e attrezzare gli spazi concessi nel rispetto delle condizioni poste dalla licenza di cui all'art. 68 del TULPS e degli accordi intercorsi per l'occupazione spazi di Palazzo Te;
- rispettare le prescrizioni sulla sicurezza dell'area indicate dalla Questura e dalle forze dell'ordine;
- gestire i rapporti contrattuali con gli artisti, i partners, i media partners e tutto il personale tecnico necessario, compreso il pagamento dei relativi compensi o cachet;
- gestire il pagamento dei diritti SIAE;
- rispettare l'art. 18 del N.T.A del piano di zonizzazione acustica;
- organizzare l'ospitalità degli artisti e del personale partecipante;
- disallestire le strutture e risistemare Palazzo Te, ai sensi del precedente art. 2.
- garantire il servizio di pulizia dell'area prima e dopo i concerti, posizionando cestini porta rifiuti ad hoc nel rispetto delle prescrizioni di safety e security.
- predisporre il piano di soccorso sanitario secondo le procedure della DGR 2453/2014 attraverso il portale Games e, conseguentemente, provvedere alla dotazione dei servizi di assistenza sanitaria previsti dal piano stesso.

Art. 4. Cauzione definitiva- Responsabilità e Assicurazioni

1 La società Shining Production srl è tenuta ad adottare, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, la sicurezza degli allestimenti, nonché per evitare danni a Palazzo Te

2 Shining Production è l'esclusiva e diretta responsabile per i danni a persone e cose e/o gli infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza, diretta, o indiretta, dell'esecuzione del presente contratto e, pertanto, rimane a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Mantova.

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n.

Prot. Gen.

3 Il Comune di Mantova, quindi, è esonerato da qualsiasi responsabilità, civile, penale, amministrativa, diretta, o indiretta dipendente, o conseguente al presente contratto e non è responsabile di eventuali danni arrecati dalla società Shining Production srl a terzi durante l'esecuzione del contratto o in dipendenza del medesimo.

4 A copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi, la soc. Shining Production srl ha stipulato polizza di responsabilità civile nr.emessa da, agenzia di..... avente un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00, dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e del periodo in cui le installazioni saranno negli spazi di Palazzo Te e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione al Comune di Mantova nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza, qualunque ne sia la causa.

5 Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti, nonché eventuali sinistri in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza, restano in ogni caso a carico della società Shining Production srl, fermo restando che la polizza assicurativa presentata dovrà prevedere l'impegno da parte della compagnia alla gestione/definizione anche dei sinistri rientranti nel limite dell'eventuale franchigia.

6 Costo del personale lo mettiamo o no?

Art. 5. Obblighi del Comune di Mantova

Il Comune di Mantova si obbliga a:

- garantire la collaborazione degli uffici Cultura, Economato, Sportello Unico, Vigilanza e Lavori Pubblici per l'organizzazione dei concerti;
- concedere gratuitamente l'utilizzo del Cortile dell'Esedra di Palazzo Te e degli spazi dal 19 giugno al 2 luglio;
- concedere alla società Shining Production srl i permessi di circolazione per gli automezzi del "service", nonché per la loro sosta nei pressi di Palazzo Te, al fine delle operazioni di allestimento e disallestimento;
- offrire l'utilizzo gratuito delle transenne di proprietà comunale per le eventuali necessità organizzative e di safety e security;
- pubblicizzare l'evento sul sito del Comune di Mantova e su tutto il materiale pubblicitario relativo a Mantova Città di Cultura.

Art. 6. Corrispettivo

1 Il Comune di Mantova, per l'organizzazione del concerto del maestro Morricone, si impegna a corrispondere alla società Shining Production srl la somma complessiva di € 220.000,00 (pari a € 200.000,00 + € 20.000,00 IVA 10 %).

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n.

Prot. Gen.

4. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 7, i pagamenti saranno effettuati, con bonifico bancario a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, nei termini che seguono:

- € 80.000,00 + IVA alla firma del contratto;
- € 20.000,00 + IVA al completamento degli allestimenti;
- € 100.000,00 + IVA, al completo disallestimento e ripristino degli spazi di Palazzo Te, programmato entro e non oltre il 2 luglio 2019.

Art. 7. Forza Maggiore

1 Nel caso in cui lo spettacolo di Ennio Morricone non possa svolgersi per condizioni meteorologiche avverse, cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo calamità, terremoti, mancanza di energia elettrica), o motivi di ordine pubblico, tali da rendere impossibile l'esecuzione della prestazione, il presente contratto è da intendersi risolto per impossibilità sopravvenuta e, qualora la cancellazione sia decisa in un momento in cui la società Shining Production srl non abbia ancora sostenuto alcun costo per la loro realizzazione, la medesima società non avrà diritto ad alcun compenso.

2 Qualora, invece, lo spettacolo di Ennio Morricone sia cancellato in un momento successivo, per motivi e/o responsabilità della società Shining Production srl e/o degli Artisti, la società Shining Production srl avrà il diritto di trattenere, a titolo di indennizzo, la somma già versata fino al momento della cancellazione ai sensi del precedente art. 6 in base alle spese sostenute e documentate.

3 Se, invece, lo spettacolo sia interrotto e, quindi, cancellato dopo il suo inizio, la società Shining Production srl avrà diritto al 100% del corrispettivo previsto nel medesimo art. 6.

Art.8 Clausola risolutiva espressa e recesso

1 L'inadempimento degli obblighi e/o l'inosservanza dei doveri previsti dagli articoli 1 e 3 della presente convenzione costituisce giusta causa per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

2 Il Comune di Mantova potrà inoltre risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

3 Ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D. Lgs. n. 158/2011, il Comune di Mantova recederà dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti del comma 4 *bis* dello stesso art. 88, qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano accertate cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D. Lgs.

Art. 9. Immagine dell'artista – Divieto di Riproduzione dell'evento

1 Il Comune di Mantova si obbliga ad utilizzare esclusivamente il materiale promozionale e/o pubblicitario fornito dalla società Shining Production srl e a concordare con la medesima società, per iscritto, qualsiasi modifica e/o adattamento del predetto materiale.

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n.

Prot. Gen.

2 Il Comune di Mantova si impegna altresì a non utilizzare in alcun modo il nome, l'immagine e/o il marchio degli artisti in associazione a qualsiasi forma di pubblicità commerciale, nonché ad informare immediatamente la società Shining Production srl qualora venisse a conoscenza di usi indebiti da parte di terzi.

3 E' vietato al Comune di Mantova filmare e/o registrare i concerti/l'evento per intero o autorizzare un soggetto terzo alle riprese degli stessi.

Art. 11. Sponsorizzazioni – Diritto di Esclusiva in Capo a Shining Production Srl

La società Shining Production srl, con la sottoscrizione del presente contratto, garantisce che tutti i diritti di sponsorizzazione relativi all'evento e agli artisti sono stati ceduti dagli artisti stessi alla medesima e che, conseguentemente, essa è l'unico soggetto autorizzato ad utilizzarli. E' vietato, pertanto, al Comune di Mantova concludere qualsivoglia accordo avente ad oggetto detti diritti di sponsorizzazione, salvo che la medesima Shining Production esprima il proprio consenso per iscritto.

Art. 12. Copyright

L'utilizzo da parte della società Shining Production srl del logo del Comune di Mantova o di immagini di suoi monumenti o di qualsiasi altro segno distintivo è autorizzato nei limiti del presente accordo. Ogni altro utilizzo dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato.

Art. 13. Riservatezza

Le Parti si impegnano altresì a mantenere il più stretto riserbo e la massima riservatezza sui termini degli accordi in essere tra le parti stesse e/o sulle informazioni e le trattative in corso con artisti, loro rappresentanti ed aventi causa.

Art 14. Spese ed oneri fiscali

Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti sono a carico della società Shining Production srl. Ai sensi dell'art. 5 DPR 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata relativa alla prestazione di servizi soggetti ad Iva è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 15. Tracciabilità flussi finanziari

La società Shining Production srl assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e si obbliga a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. CIG.780400764D.

Ai sensi dell'art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Rep. n.

Prot. Gen.

Art. 16. Clausole finali

1 Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa anche verbale fra le parti e costituisce l'unico esistente tra le parti in relazione alle materie in esso trattate. Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà essere stipulata per iscritto.

2 Il presente accordo resterà valido ed operante anche nel caso in cui una o entrambe le parti dovessero subire variazioni, trasformazioni o fusioni della propria ragione sociale.

3 Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, la società Shining Production srl si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4 La presente scrittura privata non autenticata viene regolarizzata, ai fini dell'importo dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione di nr. 1 marca da bollo di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Art. 17. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs 30.06.2003 n. 196 (Codice della Privacy) e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), le parti prendono atto, rimossa ogni eccezione, che il trattamento dei propri dati personali è finalizzato all'esecuzione degli obblighi contrattuali, all'adempimento di obblighi fiscali e di legge; a tal fine il conferimento dei dati personali è obbligatorio. I dati saranno comunicati per l'espletamento delle predette finalità. Le parti, quindi, con la sottoscrizione del presente accordo, acconsentono al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

Mantova,

Per il Comune di Mantova

Per la società Shining
Production srl

La Dirigente Settore Cultura Turismo
e Promozione della Città

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Mantova,

Per la società Shining Production srl
Il Legale Rappresentante

